

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

**Chiamata in causa del terzo e fissazione di nuova udienza**

*In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c. , è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo.*

**Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.05.2015, n. 9570**

...omissis...

1. Con l'unico motivo di ricorso la xxxxxxxx. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 354 c.p.c. e art. 269 c.p.c. , comma 2, sostenendo che il Tribunale di Cremona non avrebbe tenuto conto dei principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito può rigettare l'istanza proposta dal convenuto ex art. 269 c.p.c. , comma 2, e che, ad esclusione dell'ipotesi di litisconsorzio necessario, il provvedimento con il quale il giudice autorizza o nega la chiamata in causa del terzo ad istanza di parte coinvolge valutazioni discrezionali che non possono formare oggetto di appello o ricorso per cassazione.

Pertanto, ad avviso della ricorrente, il predetto Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare inammissibile la censura relativa alla mancata autorizzazione a chiamare in causa il terzo ed avrebbe erroneamente annullato la sentenza di primo grado e rimesso la causa dinanzi al Giudice di pace di Cremona, invece di trattenerla e deciderla nel merito, non ricorrendo nella specie una delle ipotesi tassativamente previste per la rimessione della causa dinanzi al primo giudice.

2. Il motivo è fondato. Osserva la Corte che, come affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 4309 del 23 febbraio 2010, in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c. , è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. , come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 ; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo (nella specie, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo). E' stato pure precisato (Cass. 28 marzo 2014, n. 7406) dalla giurisprudenza di legittimità che la chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. , involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto ed è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta al riguardo

A quanto precede va, comunque, aggiunto che i casi che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado sono espressamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c. e al di fuori dei casi ivi tassativamente previsti - tra i quali non rientra certamente quello all'esame - non è possibile la rimessione al primo giudice, secondo quanto esplicitato dall'art. 354 c.p.c. , la cui disposizione esprime una norma conforme a Costituzione, giacchè non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito (Cass. 6 settembre 2007, n. 18691; Cass. 4 maggio 1998, n. 4403). Il Tribunale non si è attenuto a principi sopra riportati.

2. Il ricorso va, pertanto, accolto.

3. Alla luce di quanto precede, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa - anche per le spese del presente giudizio di cassazione - al Tribunale di Cremona, in persona di diverso magistrato, che si uniformerà ai principi di diritto sopra richiamati.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Cremona, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2015